



288/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80392/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),
nata a omissis, il omissis e residente a omissis, in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Alessandra Buzzaccarini (C.F. BZZLSN70E62H501L), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, in via Trionfale, n. 164, n. fax 06/39731863, p.e.c. alessandrabuzzaccarini@ordineavvocatiroma.org;
- *ricorrente* -

CONTRO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, (C.F. 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciriaco il Grande, n. 21 - in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it)) ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.g.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al procedimento all'indirizzo p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udite all'udienza dell'11.6.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Raffaella Laura Spezzaferro (per delega orale) per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S., come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 29.5.2024, parte ricorrente agisce, in proprio, in proprio, al fine di ottenere:

I. il riconoscimento di essere invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa di aggravamento ovvero da altra eventualmente successiva che sarà accertata in corso di causa;

II. il riconoscimento del diritto, alla maggiorazione contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. n.388 del 2000 dalla data di riconoscimento dell'invalidità e per ogni anno successivo al (*recte*, di) servizio fino al massimo di 5 anni di contribuzione figurativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

1.1. In punto di fatto ha rappresentato:

a. di essere dipendente pubblica del Ministero della pubblica istruzione, in atto insegnante (presso la scuola IC Paribeni in Mentana);

b. di essere invalida civile al 67% e portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992, a far data dal 18.11.2020;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

c. di avere presentato domanda di aggravamento all'INPS in data 27.1.2023 affinché le fosse riconosciuta un'invalidità civile nella misura almeno pari al 75% per poter beneficiare della contribuzione figurativa ex art. 80 l. n. 388 del 2000;

d. in data 15.11.2023 ha allegato sul portale INPS tutta la documentazione medica in suo possesso al fine di consentire alla commissione medica competente di definire la domanda agli atti senza necessità di effettuare una visita diretta, ex art. 29-ter l. n. 120 del 2020;

e. in data 11.12.2023 ha inviato formale diffida all'INPS senza ottenere alcun riscontro;

f. in data 20.5.2024 ha presentato domanda amministrativa all'INPS di maggiorazione contributiva ex art. 80 l. n. 388 del 2000;

g. nonostante il rilevante lasso di tempo trascorso i numerosi solleciti inoltrati, l'INPS non l'ha mai convocata a visita medica ne ha definito la domanda;

1.2 In punto di diritto:

a. deduce di essere nella condizione di invalidità per fruire delle richieste prestazioni attesa in particolare la serie di gravi patologie accusate, tra cui esiti di aneurisma sacciforme dell'arteria comunicante anteriore con vasospasmo diffuso con

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

documentate aree ischemiche in sede fronto-mesiale destra e temporale posteriore destra, sindrome psico-organica da esiti di vasospasmo di aneurisma, lieve emiparesi sinistra, episodi di cefalea associati episodi di ipostenia, deficit amnestico e di tipo esecutivo-attentivo, sindrome cognitiva compromissione della velocità attentiva, working memory, memoria episodica verbale, funzioni esecutive e della flessibilità cognitiva, ansia, sindrome ansioso depressiva di grado severo (documenti da 6 a 15 allegati al ricorso) e che quindi la ricorrente in possesso dei requisiti richiesti ai fini della concessione dei benefici richiesti.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate (al par. 1).

In via istruttoria chiede volersi ammettere CTU medico legale per la determinazione dell'invalidità dell'istante, nominando sin d'ora il CTP, come da ricorso.

2. In data 23.5.2025 si è costituito l'I.N.P.S. con memoria di costituzione.

2.1 In punto di diritto:

a. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere in violazione dell'art. 100 c.p.c., atteso che la maggiorazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contributiva può essere concessa, solo su domanda, al momento della liquidazione della pensione o del supplemento;

b. ha eccepito l'infondatezza del ricorso, in quanto l'Inps ha provveduto sulla domanda di aggravamento del 27 gennaio 2023, convocando a visita l'interessata presso la commissione medica (all. 02) che, in data 25 novembre 2024, ha reso parere confermativo della percentuale di invalidità al 67% con conseguenza assenza del requisito sanitario;

c. in via istruttoria, si è opposto all'istanza di CTU, nominando comunque i CTP per l'ipotesi di svolgimento della CTU;

d. ha eccepito che a norma dell'art. 21 disp. att. c.g.c. nell'accertamento dell'invalidità pensionabile non potrà tenersi conto dell'aggravamento né delle infermità incidenti sul complesso invalidante verificate nel corso del giudizio e del procedimento amministrativo.

2.2 In conclusione, chiede di rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese.

3. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Deve in parte dichiararsi il difetto parziale di giurisdizione e, per il resto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

2. Parte ricorrente agisce, in proprio, in proprio, al fine di ottenere:

I. il riconoscimento di essere invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa di aggravamento ovvero da altra eventualmente successiva che sarà accertata in corso di causa;

II. il riconoscimento del diritto, alla maggiorazione contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. n.388 del 2000 dalla data di riconoscimento dell'invalidità e per ogni anno successivo di servizio fino al massimo di 5 anni di contribuzione figurativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

3. Giova preliminarmente evidenziare che, ai fini della decisione, è sufficiente l'esame allo stato degli atti, non sussistendo la necessità di ulteriori

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

integrazioni istruttorie, e che sussistono i presupposti per l'adozione di sentenza semplificata.

4. In via pregiudiziale, posto che la prima domanda appare riferita prioritariamente all'istanza di invalidità civile, deve essere dichiarato, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., SS.UU., 23.10.2014, n. 22550) innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Peraltro, incidentalmente si nota che, non essendo stata introdotta da parte ricorrente specifica istanza di accertamento tecnico preventivo in tal senso, non si verte in un'ipotesi di domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio pensionistico introdotta o dell'assegno di invalidità introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445-bis c.p.c., che, viceversa, radicherebbe la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13.5.2021, n. 12903; id., 14.4.2020, n. 7830).

5. Rientra, invece, nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda giudiziale relativa all'accesso

ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

Peraltro, l'affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.

6. In relazione al beneficio pensionistico da ultimo menzionato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 153 c.g.c..

6.1 Dagli atti processuali, emerge che parte ricorrente ha presentato all'I.N.P.S. istanza per il riconoscimento dei benefici ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 solo in data 20.5.2024, successivamente quindi all'istanza di aggravamento a fini di invalidità civile presentata in data 27.1.2023 ed alla diffida in data 15.11.2023.

Deve, peraltro, al riguardo precisarsi incidentalmente che l'accertamento dell'invalidità civile viene svolto sulla base di un procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

6.2 Ciò posto, è pacifico dagli atti di causa depositati che, in seguito alla presentazione della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

domanda dell'ora menzionato beneficio, l'I.N.P.S. non abbia adottato alcuna determina (positiva o negativa) sulla stessa né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*, viceversa espressamente richiesta, a pena di inammissibilità dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare la proposizione di ricorso avverso il silenzio serbato dall'Istituto previdenziale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6.3 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253; Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; sez. giur. Lazio, 17.10.2024, n. 480, 13.3.2025, n. 139; 14.4.2025, n. 195, 15.5.2025, n. 248).

Infatti, tale orientamento, di integrale applicabilità dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è confermato in giurisprudenza anche con specifico riferimento ai ricorsi proposti, quale quello in esame, ex art. 445-bis c.p.c. (per tutte, cfr. Cdc, sez. I app., 9.6.2023, n. 253; sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; 11.6.2024, n. 132).

Da tale orientamento, non si ravvisano motivi per discostarsi - data l'impossibilità di disapplicare la norma primaria di cui al menzionato art. 153 c.g.c.. Per questo profilo, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Conclusivamente, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, mentre per il resto, il ricorso è inammissibile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tale devono ritenersi la questione di giurisdizione e quella di inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

9. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, dichiara il difetto di giurisdizione della

Corte dei conti in favore del giudice ordinario,
innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel
termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2,
c.g.c.;

- per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell'11.6.2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.06.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

